



Codice penale svizzero

Progetto preliminare

(Iscrizione di una norma penale specifica tesa a rafforzare la tutela dei fanciulli dalle comunicazioni a carattere sessuale)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

Il Codice penale³ è modificato come segue:

Art. 67 cpv. 3 lett. b

³ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

- b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), comunicazione a carattere sessuale con fanciulli (art. 187^{bis}), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro remunerazione (art. 196);

Art. 187, titolo marginale

1. Messa in pericolo dello sviluppo sessuale dei fanciulli.
Atti sessuali con fanciulli

1 FF ...
2 FF ...
3 RS **311.0**

Art. 187^{bis}

Comunicazione a
carattere sessuale
con fanciulli

¹ Chiunque, a scopo di eccitazione sessuale, comunica con persone minori di sedici anni in una maniera atta a perturbarne lo sviluppo sessuale, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

² L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

³ Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

